



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NASO

Città Metropolitana di Messina

Via G. Marconi, 2 - 98074 NASO (ME) - ☎ +39 0941 1946000

P. IVA 00342960838

Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) comunenaso@pec.it



Settore 2 Economico - Finanziario *UFF. RAGIONERIA*

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - COPIA

N. 3 del 08.01.2024

Reg. Gen. N. 7 del 08.01.2024

Oggetto:	IMPEGNO SPESA PER LA NOMINA DELL'AVV.TO ROTIGLIANO RICCARDO PER LA DIFESA DEL COMUNE NEL RICORSO AL TAR DI CATANIA PROMOSSO DALLA SOCIETÀ ECO S.R.L. CONTRO IL COMUNE DI NASO PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI DERIVANTI DAL DINIEGO DELLA C.E. RICHIESTA DALLA DITTA RICORRENTE PER LA COSTRUZIONE DI UN CAPANNONE INDUSTRIALE PER LA REALIZZAZIONE DI PASTIGLIE PER FRENI A DISCO. CIG:
-----------------	---

L'anno duemilaventiquattro il giorno otto nel mese di gennaio, nel proprio ufficio,

Il Responsabile

Settore 2 Economico - Finanziario

VISTO il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 recepito dalla L.R. 30 del 23 dicembre 2000;

VISTA la L.R. 07.09.98 n. 23, in particolare l'art. 2, con la quale tra l'altro viene stabilita la immediata applicazione dell'ordinamento della Regione Siciliana, dei Comuni e delle Province e degli Enti Locali siciliani di alcune norme della Legge 15.05.1997 n. 127 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Provvedimento Sindacale n. 07 del 21/03/2023, con il quale è stato individuato il Responsabile del Settore Economico – Finanziario;

PREMESSO

- La Eco S.r.l., con istanza del 19 febbraio 2003 (protocollata nella stessa data con n. 2153), chiedeva, ai sensi dell'art. 30 L. Reg. n. 2 del 2002, al Comune di Naso il rilascio della concessione edilizia per la realizzazione di un impianto destinato alla produzione di pastiglie per freni a disco su un terreno destinato a verde agricolo, censito nel N.C.T. del Comune di Naso, foglio n. 7 partt. n. 375 e 377, in quanto ammessa alle agevolazioni finanziarie di cui alla L. n. 488 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni, giusta D.M. del 12 febbraio 2002, n. 112828;

- Il Comune, con nota del 17 maggio 2004, respingeva la richiesta di C.E. rappresentando che nella seduta del 13 maggio 2004, con verbale n. 6, la Commissione edilizia comunale *esprimeva parere contrario*;
- la ECO s.r.l. presentava ricorso n. 3247/2004 R.G. dinanzi a al TAR per la Sicilia, con istanza cautelare, che veniva respinta con ordinanza del 10 giugno 2004, n. 936, così motivata: *“Rilevato che il ricorso non si presenta, allo stato, provvisto di sufficiente “fumus””*;
- la ECO s.r.l. proponeva appello al C.G.A.R.S., il quale, con ordinanza n. 673 del 29 luglio 2004, così si pronunciava: *“accoglie e per l’effetto sospende l’efficacia del provvedimento impugnato con salvezza degli ulteriori provvedimenti da adottare da parte del Comune di Naso entro 30 gg. dalla comunicazione della presente ordinanza con riferimento al motivo proposto dall’appellante in prime cure e reiterato in questa sede ed alla domanda di concessione edilizia”*
- La Commissione edilizia del Comune di Naso nella seduta del 14 settembre 2004, con verbale n. 13, esprimeva nuovamente *“parere contrario in quanto: “il progetto per la realizzazione di un capannone industriale destinato alla produzione di pastiglie per freni a disco, ricade nella zona E (verde agricolo del vigente programma di Fabbricazione). Nella fattispecie, la deroga prevista dall’art. 35 della L.R. 07-08-1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni non trova applicazione in quanto nel P.d.F. del Comune di Naso, in vigore dal 1979, è individuata e destinata una zona proprio per insediamenti artigianali e/o industriali ed inoltre nelle porzioni dell’area interessata dall’intervento proposto, non insistono precedenti insediamenti industriali”*;
- Avverso tale provvedimento La ECO S.r.l. proponeva, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, un primo ricorso per motivi aggiunti, e chiedeva, nelle more del giudizio, un provvedimento cautelare;
- Il T.A.R., con ordinanza n. 2134 del 22 dicembre 2004, accoglieva l’istanza cautelare con la seguente motivazione: *“Accoglie la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso descritto in epigrafe e per l’effetto dispone che il Comune (parola illeggibile) si pronunzi alla luce dell’orientamento di cui alla ord. n. 673/04 del C.G.A. che ha accolto l’appello avverso l’ord. n. 936/04 di questo T.A.R.”*;
- Avverso tale ordinanza (n. 2134 del 22 dicembre 2004) il Comune di Naso proponeva appello al C.G.A.R.S., che veniva respinto con ordinanza del 28 febbraio 2005, n. 171, così motivata: *“Ritenuto che l’ordinanza appellata, ad un primo esame, appare coerente con le statuizioni rese da questo Consiglio con ordinanza n. 673/04; Ritenuta, per contro, non condivisibile l’interpretazione data dal Comune appellante al combinato disposto degli art. 89. 6° comma L.R. 6/2001, come sostituito dall’art. 30, comma 1, L.R. 2/2002 e successive modificazioni, e 35 L.R. n. 30/1997, alla luce del tenore letterale della norma anzi detta, in rapporto alla genesi storica delle stesse e alla ratio ad esse sottese”*;
- Con provvedimento del 25 marzo 2005, prot. n. 3425, il Comune di Naso, rigettava nuovamente l’istanza di concessione edilizia presentata dalla ECO S.r.l.;
- Per l’annullamento di tale provvedimento la Eco S.r.l. proponeva, innanzi TAR per la Sicilia, sez. Catania, un secondo ricorso per motivi aggiunti, con istanza cautelare, che veniva respinta con ordinanza n. 1029 del 30 giugno 2005, motivata esclusivamente in relazione all’asserita applicabilità al caso in esame del citato art. 22 L. reg. n. 71 del 1978;
- Per la riforma di tale ordinanza e per l’ottenimento della richiesta misura cautelare, la Eco s.r.l. proponeva appello al C.G.A.R.S. che veniva accolto con ordinanza n. 807/2005 del 23 settembre 2005;
- Con nota prot. n. 13147 in data 3 novembre 2005, il Comune di Naso, prestando espressamente esecuzione all’Ordinanza del CGARS n. 807/05, comunicava i motivi asseritamente ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 11 bis della L.r. Sic. N. 10/91, invitando la Eco s.r.l. a controdedurre nei successivi 10 giorni con l’avvertimento che, in mancanza, avrebbe adottato il provvedimento finale con la motivazione preannunciata;

- Con nota in data 14 novembre 2005, la Eco s.r.l. contestava le motivazioni poste dal Comune di Naso a sostegno del preavviso di rigetto, ritenendo l'insussistenza delle ragioni ostative all'accoglimento dell'istanza di C.E.;
- Decorsi oltre novanta giorni dal deposito delle anzidette deduzioni ex art. 11 bis L.r. 10/91, la Eco s.r.l. incoava ricorso ex art. 21 bis L. n. 10347/1971, iscritto al n. 692/2006 R.G.;
- Nelle more della decisione del predetto ricorso, con nota prot. n. 4482 in data 5 aprile 2006, notificata in data 7 aprile 2006, il Comune di Naso, rigettava nuovamente la richiesta C.E.;
- Con la sentenza n. 1447/2008, il TAR di Catania così si pronunciava:
 - 1) dichiarava l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso introduttivo e del primo e secondo ricorso per motivi aggiunti;
 - 2) accoglieva in parte il terzo ricorso per motivi aggiunti, con annullamento del provvedimento ivi impugnato «*facendo espressamente salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Autorità Amministrativa*»;
 - 3) respingeva la domanda di risarcimento danni ancorché mai formulata da Eco s.r.l.;
- Con ricorso in appello, iscritto al n. 1192/2008 R.G. del C.G.A.R.S., il Comune di Naso impugnava l'anzidetta sentenza n. 1447/2008 e ne chiedeva l'annullamento e/o la riforma;
- La Eco s.r.l. interponeva appello incidentale autonomo per l'annullamento della precitata sentenza di Codesto Ecc.mo TAR, deducendone l'erroneità sotto il profilo della extrapetizione in quanto si era pronunciato negativamente su una domanda risarcitoria mai incoata dalla stessa e, comunque, chiedeva il rigetto dell'appello principale;
- Con sentenza n. 1046/2009 del 01.04.2009, depositata il 10.11.2009, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana adito, definitivamente pronunciandosi, così provvedeva: "respinge l'appello principale del comune di Naso e accoglie, in parte, l'appello incidentale della società Eco s.r.l., compensando le spese".
- La ECO s.r.l., a seguito della sentenza del C.G.A. Sicilia del 10/11/2009, con ricorso al TAR di Catania dell'8 novembre 2023, chiede, per effetto dell'accoglimento delle domande avanzate in seno al proprio ricorso, relative alla vicenda sopra sintetizzata, che il Tribunale adito condanni il Comune di Naso al pagamento a titolo di risarcimento danni delle seguenti somme:
 - 1) € 2.089.683,00, oltre rivalutazione ed interessi legali a far data dalla domanda di agevolazione all'effettivo soddisfo, a titolo di risarcimento danni scaturente dalla perdita del finanziamento ex L. 488/92, causato dal decorso dei quarantotto mesi assegnati dal Decreto n. 112828 del 12 febbraio 2002 del Ministero delle Attività Produttive ai fini della realizzazione dell'insediamento produttivo di che trattasi.
 - 2) Euro 1.172.000,00 a titolo di perdita di chances di guadagno per l'anno 2006, oltre rivalutazione ed interessi legali;
 - 3) Euro 1.260.015,00 l'anno e dal 2007 in poi, da moltiplicarsi per la durata statutaria della società, ossia sino al 31/12/2050, sempre a titolo di perdita di chances di guadagno, oltre rivalutazione ed interessi legali.
 - 4) spese, competenze ed onorari di lite, oltre spese generali (15%), IVA (22%) e CPA (4%).

RITENUTO che occorre opporsi al ricorso al TAR di Catania proposto dalla Eco S.r.l. in data 08/11/2023, in danno al Comune di Naso, in quanto l'Ente ha agito nel pieno rispetto della normativa vigente e a totale garanzia del rispetto della legge nella procedura in questione, e per l'effetto, non ha causato alcun danno alla ricorrente Eco S.r.l.;

CONSIDERATO che tra le professionalità interne a servizio del Comune di Naso non sono presenti avvocati con tali qualifiche specialistiche, per cui occorre conferire incarico a professionista esterno;

VISTO il D.L. 223 del 04/07/2006 (c.d. Bersani) e la successiva Legge di conversione n. 248 del 04/08/2006 con il quale all'art. 2 sono state abolite le tariffe minime ed il divieto di pattuire i compensi e la successiva normativa di più recente emanazione, a riguardo;

CONSIDERATO che al fine di aderire alle prescrizioni della vigente normativa, dovendosi avere certezza di spesa, questo Ente con Atto deliberativo di G.M. n. 193/10 ha, non solo, adottato il prontuario dei

compensi legali di questo Ente, ma ha anche approvato lo schema generale di convenzione di patrocinio e assistenza legale, stabilendo inoltre che ad ogni provvedimento di conferimento debba accedere un contratto scritto sulla scorta dello schema generale adottato;

CONSIDERATO che l'Avvocato Rotigliano Riccardo, contattato per le vie brevi, ha dato la propria disponibilità a difendere l'Ente nel ricorso in oggetto con comunicazione assunta al protocollo dell'Ente al n. 28822 del 12/12/2023, per un compenso complessivo di € 24.000,00 compreso IVA, CPA e accessori di legge, oltre ritenuta di acconto, per un totale di €28.649,82 da corrispondere in due rate, la prima a titolo di acconto nel 2024 e la seconda a saldo nel 2025;

CONSIDERATO che con Delibera di GM n._1 del 05/01/2024 è stato disposto di:

- di autorizzare il Legale Rappresentante di questo Ente a conferire all'Avv.to Rotigliano Riccardo, incarico di difesa dell'Ente nel Ricorso al TAR di Catania promosso dalla Società Eco S.r.l. contro il Comune di Naso per il risarcimento dei danni derivanti diniego della C.E. richiesta dalla ditta ricorrente per la costruzione di un capannone industriale per la realizzazione di pastiglie per freni a disco;
- di demandare al Responsabile del Settore Economico – Finanziario l'adozione dei successivi atti di competenza, nonché l'assegnazione delle risorse finanziarie nella misura di complessivi € 24.000,00 compreso spese generali, IVA e CPA, oltre ritenuta di acconto, per un totale di €28.649,82, per l'opposizione al ricorso di cui sopra;
- di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii;

VISTO il D.L. n. 4 del 28/01/2019;

VISTO l'O.A. EE.LL. vigente nella Regione Siciliana e s.m.i.;

Per le motivazioni espresse in premessa:

D E T E R M I N A

- 1) di approvare le motivazioni di fatto e di diritto esplicitate in premessa e costituenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e che quindi si intendono richiamate e trascritte;
- 2) Di affidare incarico di patrocinio all'Avv.to Rotigliano Riccardo per la difesa dell'Ente nel Ricorso al TAR di Catania promosso dalla Società ECO S.r.l. contro il Comune di Naso per il risarcimento dei danni derivanti dal diniego della C.E. richiesta dalla ditta ricorrente per la costruzione di un capannone industriale per la realizzazione di pastiglie per freni a disco, al compenso pattuito di €28.649,82, compreso IVA, Spese generali e CPA, e compresa ritenuta di acconto;
- 3) Di impegnare la somma complessiva di €28.649,82, imputando tale spesa sul capitolo n.10180801;
- 4) Di provvedere alla liquidazione ed al pagamento della spesa secondo le norme del vigente Regolamento di Contabilità;
- 5) Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione all'Albo on-line dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ECONOMICO - FINANZIARIO

f.to Dott.ssa Giuseppina Mangano

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA E DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Sulla presente determina denominata “IMPEGNO SPESA PER LA NOMINA DELL'AVV.TO ROTIGLIANO RICCARDO PER LA DIFESA DEL COMUNE NEL RICORSO AL TAR DI CATANIA PROMOSSO DALLA SOCIETÀ ECO S.R.L. CONTRO IL COMUNE DI NASO PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI DERIVANTI DAL DINIEGO DELLA C.E. RICHIESTA DALLA DITTA RICORRENTE PER LA COSTRUZIONE DI UN CAPANNONE INDUSTRIALE PER LA REALIZZAZIONE DI PASTIGLIE PER FRENI A DISCO. - CIG: ”, SI APPONE, ai sensi dell’art. 151, comma 4° e 147/bis, comma 1°, del D.L.gvo 267/2000 il visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria e si attesta l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa con imputazione al capitolo N. 10180801 - 1 impegno n. 22 2023 per € 28.469,82

Inoltre si verifica altresì, ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Naso, li 08.01.2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Giuseppina MANGANO

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione dell'addetto all'Albo Pretorio

ATTESTA

che la presente determinazione denominata “IMPEGNO SPESA PER LA NOMINA DELL'AVV.TO ROTIGLIANO RICCARDO PER LA DIFESA DEL COMUNE NEL RICORSO AL TAR DI CATANIA PROMOSSO DALLA SOCIETÀ ECO S.R.L. CONTRO IL COMUNE DI NASO PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI DERIVANTI DAL DINIEGO DELLA C.E. RICHIESTA DALLA DITTA RICORRENTE PER LA COSTRUZIONE DI UN CAPANNONE INDUSTRIALE PER LA REALIZZAZIONE DI PASTIGLIE PER FRENI A DISCO. - CIG: ”, sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente, per 15 giorni consecutivi dal 11.01.2024 al 26.01.2024 col N. 0 del Registro Pubblicazioni.

Naso, li 11.01.2024

L'Addetto alle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Carmela CALIO'